ORIGINALE

COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI

Codice ente	11087

DELIBERAZIONE N. **12**
in data: **27.03.2021**
Soggetta invio capigruppo ☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (L. 160/2019)

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **11.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - Testolina Marinella	Presente		7 - Regonati Diego	Presente	
2 - Conori Gian Mario	Presente		8 - Cremonesi Alessandro	Presente	
3 - Bisconti Fabrizio	Presente		9 - Concoreggi Arianna	Presente	
4 - Rossi Paola	Presente		10 - Fogliazza Maurizio	Presente	
5 - Fasoli Vittorio	Presente		11 - Bonfanti Mauro	Presente	
6 - Sesini Aldo	Presente				

Totale presenti **11**
Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Nicola Caravella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **Dott.ssa Marinella Testolina**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI

□ PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 c. 1 e 147 bis c. 1 del D.Lvo 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Patrizia Ronzi

□ PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 c. 1 e 147 bis c. 1 del D.Lvo 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Patrizia Ronzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*"
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede:
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie attualmente in essere;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, allegato quale parte e sostanziale del presente atto, che consta di 95 articoli e si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: norme generali
- TITOLO II: norme relative alla gestione
- TITOLO III: canone unico – occupazione del suolo pubblico, disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni
- TITOLO IV – PARTE I: canone unico – pubblicità, disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni
- TITOLO IV – PARTE II: canone unico – pubbliche affissioni, disciplina del procedimento amministrativo per la presentazione delle richieste di commissione
- TITOLO IV – PARTE III: canone unico – aree mercatali
- TOTOLO V: riscossione, accertamento, sanzioni, contenzioso
- TITOLO VI: norme finali

Sentito il consigliere Bonfanti il quale precisa che, a scadenza dell'attuale appalto, si potrebbe trasformare il canone fisso dovuto dal concessionario in aggio e che nel regolamento non sono previste esenzioni per la tassa sulla pubblicità e non sono previste riduzioni per le società sportive;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto dunque di approvare il Regolamento del canone unico patrimoniale, allegato al presente provvedimento, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

Richiamata la delibera di G.C. n. 6 del 28.1.2021 di approvazione delle disposizioni transitorie valide dal 1.1.2021 fino all'istituzione mediante regolamento ed all'applicazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1 c. 816 L. 27.12.2019 n. 160;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001,n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";*

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021(GU Serie Generale n.13 del18-01-2021) ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021

Preso atto dei pareri favorevoli sopra espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000 e smi;

Preso atto del parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il TUEL D.Lvo 267/2000 e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

Ottenuta dal Segretario Comunale la valutazione consultiva in merito alla conformità del provvedimento alle norme vigenti ed allo Statuto Comunale, circa la competenza, la forma e la procedura, come richiesto dal Sindaco;

Con voti tre astenuti (Concoreggi, Fogliazza, Bonfanti), tutti gli altri favorevoli, espressi in forma di legge

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale,* ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836, composto di n. 95 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di dichiarare, con separata unanime favorevole votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dover provvedere nei termini di legge all'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art 134 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marinella Testolina
Marinella Testolina

COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO (LODI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Caravella

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 17 APR. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Caravella

COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO (LODI)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** in data . . per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal . . al . .

Addì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Caravella

D.ssa Veronica De Angeli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Via B. Croce n. 19
26900 Lodi (LO)

C.F. DNG VNC 73B47 I274S
P.IVA 04556580969

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA CC AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (L. 160/2019).

La sottoscritta Veronica De Angeli nominata in data 16/01/2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, Revisore Unico dei Conti ex art. 57 della Legge n. 142/90 e successive integrazione, e ex titolo VII art. 234 e seguenti del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 del Comune di Santo Stefano Lodigiano.

visto

.- la proposta di delibera CC n. 2 del 20/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (L. 160/2019)";

.- visto l'art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 267/2000;

considerato che

.- l'art. 7 del D.Lgs n. 267/2000, dispone, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, che il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

.- l'art. 52 D.Lgs 15/12/1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, recita che le Provincie e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massiva dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti... ..;

.- l'art. 1 commi 816-836 L. 160/2019, stabilisce che "a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ... , denominato "canone" è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, ... e sostituisce: la TOSAP, il COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art.27, commi 7 e 8, del codice della strada D.Lgs 30/04/92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province";

visto

Tel. 0371 - 410279 Fax 0371 - 9530888 cell. 333 - 3827483 E-mail veronica.deangeli@studiocodeluppi.it

.- la proposta di regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale composto da n. 94 articoli;

.- la proposta di deliberazione consiliare;

.- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione CC esaminata avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (L. 160/2019)".

Lodi, 15/03/2021

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Veronica De Angeli

Tel. 0371 - 410279 Fax 0371 - 9530888 cell. 333 - 3827483 E-mail veronica.deangeli@studiocodeluppi.it